

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO VIA/VINCA 11 giugno 2025, n. 254

VAS-2301-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente di Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, relativa al piano denominato “Variante zona PIP - Possibilità di conversione delle aree artigianali/piccola industria in direzionali e commerciali.”.

Autorità procedente: Comune di Gravina in Puglia (BA).

Conclusione del procedimento.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*”;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 “*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*” e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18, “*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013, e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo all’adozione del modello organizzativo denominato “*Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la D.G.R del 08/04/2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 5 ottobre 2023, n. 1367 avente ad oggetto “*Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*” e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 04/12/2023 con decorrenza in pari data, con cui è stato conferito all’ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientali;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 03/05/2024, con cui è stato assegnato l’incarico di Elevata Qualificazione denominato “*Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA*” alla avv. Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D;

Vista la delega di funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 45 della L.R. n. 10/2007, alla dott.ssa Rosa Marrone, titolare della EQ “*Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA*”, giusta D.D. n. 29 del 27/01/2025;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 197 del 03/05/2024, con cui è stato assegnato l’incarico di Elevata Qualificazione denominato “*Supporto istruttorio alle procedure VAS e istruttoria ai fini delle “intese” per le autorizzazioni di opere infrastrutturali*” al dott. Giacomo Sumerano, specialista tecnico di policy di categoria D;

Vista l'assegnazione del presente procedimento al funzionario EQ, Responsabile di Procedimento, avv. Rosa Marrone, che a sua volta ha assegnato l'attività istruttoria al funzionario EQ dott. Giacomo Sumerano;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale.

PREMESSO CHE:

- in data 29/04/2025 il Comune di Gravina in Puglia - Servizio Urbanistica - avviava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013 e ss. mm. e ii., trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del portale ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS
 - Nota di attestazione prot. n. 16077 del 15/04/2025
 - Copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale
 - Deliberazione della Giunta Comunale N. 75 de 20/03/2025
 - Elaborati della proposta di piano urbanistico comunale
 - documento denominato "3514386_ATT_000063459_42007_Livello1" e avente ad oggetto "Variante zona PIP - Possibilità di conversione delle aree artigianali/piccola industria in direzionali e commerciali – Relazione"
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Gravina in Puglia - Servizio Urbanistica, inquadrava la proposta in oggetto nella fattispecie di cui all'**art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VII** del R.R. 18/2013, attestando esclusa la proposta di piano da VAS;
- a valle di tale adempimento procedurale, nell'ambito della piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata, nella medesima data del 29/04/2025, in ottemperanza agli artt. 7.4 e 7.5 del R.R. 18/2013, si dava seguito alla pubblicazione della suddetta documentazione al link seguente:

https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/c96ed129-96e1-4a00-8ac6-ba224858d1b3/0

- con nota prot. n. 227864 del 01/05/2025 avente ad oggetto "*Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, art. 7, comma 3 - definizione del campione di piani urbanistici comunali, registrati secondo le modalità previste al comma 4, art. 7 del R.R. 18/2013 nel periodo - che devono essere sottoposti alle verifiche di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS*", la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il campione selezionato di piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, dando l'avvio dei procedimenti di verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pertinenti disposizioni del comma 7.2 del R.R. 18/2013, relativi ad ognuno dei piani urbanistici comunali elencati nella tabella 2, da concludersi con provvedimenti espressi entro trenta giorni a decorrere dal 01/05/2025.

RILEVATO, dall'esame della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:

- il comune di Gravina è dotato di Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con DGR n. 3515 del 20.06.1994 (pubblicata sul BUR n.113 del 16.09.1994) il quale all'art. 19 delle NTA definisce le zone produttive e fra esse disciplina la zona omogenea D1, che testualmente recita "*sono le zone produttive ubicate lungo la SS. n. 96, approvate in variante al PRG con delibera GR n. 1576 del 22/2/1982, e destinate ad artigianato e piccola industria, nonché ad attività commerciali amministrative e direzionali*"
- la variante al Piano degli insediamenti produttivi segue la DGC n. 26 del 13.02.2024, con la quale la giunta comunale forniva agli uffici atto di indirizzo volto, fra l'altro, ad attivare le procedure di variante al Piano delle Attività Produttive come previsto, inserendo la possibilità di esercitare altre attività, oltre a quelle artigianali, come commercio, palestre private e varie;
- è emersa l'esigenza di rendere promiscue le destinazioni produttive previste dal PRG per la zona D, ovvero ritornare alle primarie destinazioni d'uso previste dal PRG e all'originario PIP che contemplavano destinazioni artigianali, di piccola industria, commerciali e direzionali;
- la variante è orientata a divenire operativamente promiscua, infatti, oltre a ospitare funzioni artigianali e manifatturiere, consentirà l'insediamento di attività commerciali-terziarie anche legate ai nuovi mercati on line o altre ancora più dipendenti dall'uso dell'automobile e dall'accesso di autocarri per il carico- scarico, generalmente incompatibili con le zone residenziali ad orientamento pedonale, specie in considerazione dello specifico assetto urbanistico della città di Gravina in Puglia che è ad elevata densità e a maglia compatta;
- atteso che sia il PIP e sia il vigente Piano Regolatore ammettono la destinazione d'uso direzionale e commerciale, oltre a quella artigianale, la variante che ci occupa è attuabile tramite variante al PUE, previa verifica della tenuta degli standard urbanistici;
- nella relazione istruttoria caricata a portale, in base alla dotazione di standard già presenti nel PIP, risulta verificata la possibilità di cambi d'uso da artigianale/piccola industria a direzionale commerciale nei limiti del 30%.

CONSIDERATO che questa Sezione regionale ha trasmesso al Comune di Gravina in Puglia, con nota pec prot. n. 290823 del 30/05/2025, in forma di preavviso ex art. 10 bis della L. 241/1990, una richiesta di chiarimenti in quanto, rispetto a quanto attestato, si consente cambio d'uso con previsione di superfici con destinazione d'uso commerciale e/o direzionale e che tale cambio d'uso potrebbe comportare variazioni del carico urbanistico di zona che non sono state adeguatamente valutate.

CONSIDERATO che, in risposta alla richiesta di cui sopra, il Comune di Gravina in Puglia - Servizio Urbanistica ha inviato via pec la nota 23874 del 04/06/2025, acquisita in pari data al protocollo unico regionale n. 297464, con la quale è stato dichiarato che la variante:

- "non comporta variazioni al perimetro;
- non comporta variazioni delle destinazioni d'uso ammesse infatti la variante proposta non prevede cambi di destinazione d'uso, atteso che la destinazione commerciale era già contemplata dal Piano Regolatore per la Zona Territoriale D1, oggetto della variante. Il P.I.P. prevedeva pure la destinazione commerciale in una determinata zona, poi modificata nel tempo da vari atti e comunque verificata sempre nel conteggio degli standard. Il carico urbanistico e la tenuta degli standard (in relazione anche alla destinazione d'uso commerciale) sono stati determinati e valutati nell'ambito del PRG e nelle successive varianti. Come detto, la variante de quo non prevede nuove destinazioni d'uso ammissibili, ma la possibilità di spalmare la destinazione commerciale su tutta l'area artigianale nella misura del 30%, anziché in una determinata e specifica area. A seguito di una delle tanti varianti, il commercio ammesso dal PRG è stato sostituito dalla destinazione artigianale; ora si ripristina la possibilità di inserire le destinazioni d'uso previste ab origine in

via ordinaria, ma nei singoli lotti nella misura del 30%. Si aggiunga anche che la DCC n.44/2016 consente oggi di introdurre la destinazione commerciale/direzionale nella misura del 50% su ogni lotto già edificato, il ché significa che le aree potenzialmente insediabili attualmente sono superiori rispetto a quelle della variante adottata. Basti pensare che la quota pari a circa l'80% dell'area PIP è stata già edificata e questo comporta un volume esistente di 1.031.747 mc, di cui il 50% convertibile a commerciale, pari a 515.874 mc. La variante consentirebbe, invece, 465.655 mc su tutta la superficie, comprensiva della parte non edificata. Gli interventi da attuarsi riguarderanno quindi in gran parte lavori sul patrimonio edilizio esistente;

- *non comporta incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale) che restano immutati;*
- *non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi come su dimostrato.”*

VERIFICATO pertanto che, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione pubblicata sul portale ambientale regionale e quella integrativa presentata dall’autorità precedente, l’intervento di che trattasi soddisfa le condizioni di esclusione di cui all’art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VII del Regolamento, in quanto modifica a piano urbanistico comunale attuativo che non comporta variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d’uso ammesse, non prevede incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica relativi alla proposta in oggetto, demandando al Comune di Gravina in Puglia, in qualità di autorità precedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito della conclusione del procedimento relativo alla proposta in oggetto.

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa alla proposta di piano denominata “Variante zona PIP - Possibilità di conversione delle aree artigianali/piccola industria in direzionali e commerciali” e pertanto non esime il proponente e/o l’autorità precedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all’approvazione della proposta e/o alla realizzazione delle opere a farsi.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Valutazione impatto di genere

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023 e sss. mm. ii.. L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011 ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di dichiarare la sussistenza** di cui all'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica relativi alla proposta di piano denominata "Variante zona PIP - Possibilità di conversione delle aree artigianali/piccola industria in direzionali e commerciali" - autorità procedente Comune di Gravina in Puglia;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa alla proposta di che trattasi, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale anteriormente all'approvazione della proposta di piano e/o alla realizzazione delle opere a farsi, ove prescritti;
- **di demandare** al Comune di Gravina in Puglia, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito della conclusione del procedimento relativo al piano in oggetto;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all'autorità procedente – Comune di Gravina in Puglia - Servizio Urbanistica - ed alle sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, a cura di questa Sezione;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - sul sito istituzionale www.regionepuglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo di dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - sul Portale Ambientale regionale, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n. 18/2013 ss.mm.ii., al link seguente:
https://pugliacon.regionepuglia.it/comp_pub/dettalProcedura/c96ed129-96e1-4a00-8ac6-ba224858d1b3/0
- **di depositare** il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al documento CIFRA2_MU_Manuale_Utente_v14_20200325.docx VERSIONE V14 del 25/03/2020.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto istruttorio alle procedure VAS e istruttoria ai fini delle “intese” per le autorizzazioni di opere infrastrutturali

Giacomo Sumerano

delegato alle funzioni dirigenziali DD 089/DIR/2025/00029 del 27.01.2025

Rosa Marrone